

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
Tel. 0931/494599 – Fax 0931/494283
96100 SIRACUSA
Viale S.Panagia, 109 – Palazzo di Giustizia

14 DIC. 2017

Siracusa,

PREG.MO SIG.
PRESIDENTE DELLA I SEZIONE CIVILE
DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA
DOTT. ANTONIO ALI'

96100 SIRACUSA

Prot. N. 6242/17

OGGETTO : Criticità Sezione Lavoro

Preg.mo Sig. Presidente della I Sezione Civile
Dott. Antonio Ali

Le rappresentiamo che negli ultimi giorni sono pervenute al Consiglio, da parte di numerosi avvocati, segnalazioni e richieste di intervento in ordine alle criticità che riguardano la sezione lavoro.

Nello specifico ci viene segnalato:

a) Con riferimento alle cause assoggettate al c.d. **rito lavoro ordinario** (crediti di lavoro o licenziamenti assoggettati a tutela obbligatoria):

- che le **prime udienze** vengono fissate anche a distanza di due anni dal **deposito del ricorso**,
- che tra una udienza e la successiva, i **rinvii** vengono disposti anche ad un anno,
- che in alcuni casi, le **cause per le quali è stata già fissata udienza istruttoria** vengono **rinviate d'ufficio per il medesimo incombente**,
- che il **rinvio all'udienza di discussione/decisione** viene disposto anche a due anni dalla chiusura dell'attività istruttoria,
- che **cause già fissate per la decisione** vengono **rinviate d'ufficio per il medesimo incombente financo al 2021 (4 anni)**.

Sul punto preme rilevare che il legislatore, avendo delineato un procedimento ispirato a "criteri di snellezza, semplicità e soprattutto *più celere*", per quanto con termini la cui natura è ordinatoria, ha stabilito che tra il deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di 60 giorni.

b) Con riferimento alle cause assoggettate al c.d. **rito Fornero** (licenziamenti assoggettati a tutela reale):

- che le **prime udienze** vengono fissate anche ad oltre sei mesi dal **deposito del ricorso**,
- che anche in questo caso - oltre ai **rinvii di mesi tra una udienza e l'altra** ed ai **rinvii d'ufficio di udienze già fissate** - si registrano **rinvii per la decisione ad oltre un anno**.

Anche sul punto preme rilevare che il legislatore, avendo delineato un procedimento ulteriormente ispirato a criteri di snellezza, semplicità e celerità rispetto anche al superiore rito lavoro ordinario, sempre con termini la cui natura è ordinatoria, ha stabilito che "il giudice fissa con decreto l'*udienza di comparizione* delle parti, *non oltre 40 giorni* dal deposito del ricorso ed inoltre che la trattazione delle controversie deve avere una *priorità* sulle altre, riservando ad esse *particolari giorni nel calendario delle udienze*".

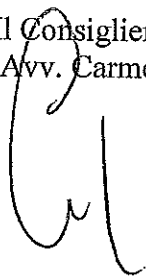
c) Con riferimento ai ricorsi per Accertamento Tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (invalidità, inabilità, diritti pensionistici, indennità di accompagnamento, handicap, etc.):

1) che l'**udienza** per il conferimento dell'incarico al nominato CTU viene fissata anche **ad oltre un anno dal deposito del ricorso** e che all'esito della procedura i **decreti di omologa** vengono **depositati a distanza di mesi**.

In ragione di quanto sopra, pur senza generalizzare o ascrivere mancanze al singolo magistrato, si palesa necessario, pertanto, un immediato intervento volto alla risoluzione delle superiori problematiche, che attesa la natura degli affari trattati, ancor prima degli operatori del diritto, investono la sopravvivenza e la salute dei ricorrenti e dei loro nuclei familiari.

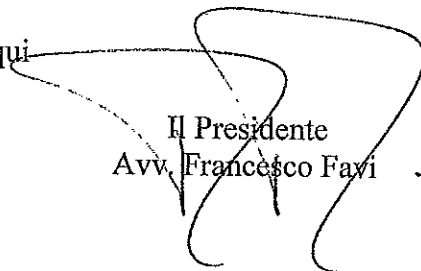
Restiamo in attesa di Suo riscontro.

Il Consigliere Segretario
Avv. Carmelo Greco



Con ossequi

Il Presidente
Avv. Francesco Favi



Oggetto: CRITICITA' SEZIONE LAVORO - RISPOSTA A NOTA N. 6242/17

Mittente: prot.tribunale.siracusa@giustiziacert.it

Data: 22/12/2017 10:32

A: ord.siracusa@cert.legalmail.it

— Allegati: —

Segnatura.xml	2,0 kB
image4161.pdf	242 kB

22 DIC. 2017
PERVENUTO IL
PROT. N. 6426/17



TRIBUNALE DI SIRACUSA

IL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto: criticità segnalata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa. Risposta a nota prot. n.6242717 del 14 dicembre 2017

Con riguardo all'esposto in oggetto, riferisco quanto segue.

Faccio in primo luogo presente d'avere doverosamente informato il Presidente del Tribunale della presentazione dell'esposto in oggetto e sono stato chiamato da lui a riferire in proposito.

Questa nota verrà pertanto inoltrata anche al Presidente dott.Maiorana.

Premetto che i giudici del settore, come gli avvocati, sono ben avvertiti che la natura degli affari trattati *"investono la sopravvivenza e la salute dei ricorrenti e dei loro nuclei familiari"* e compiono diuturnamente ogni sforzo necessario per dare l'attesa risposta di giustizia nei tempi ragionevolmente consentiti dalla situazione organica, come ben noto compromessa dal costante *turn over* e dalle lungaggini burocratiche nella copertura dei posti vacanti (praticamente in tutto l'anno 2017 la scopertura è stata del 50%, vieppiù aggravata dall'improvvida riforma della magistratura onoraria che non consente l'utilizzo dei GOT nella materia del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie addirittura con effetto retroattivo).

Ciononostante i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati con il programma di gestione dei procedimenti civili del corrente anno (e, per la verità, anche degli anni precedenti) in termini di riduzione delle pendenze per il settore lavoro è stato raggiunto, come attestato dai flussi trasmessi dal funzionario statistico della Corte di Appello di Catania posti a base della mia relazione di sezione in vista dell'approntamento del programma di gestione per l'anno 2018, di cui codesto Consiglio verrà a conoscenza a breve nell'ambito del processo formativo scadenzato dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Ciò detto, seguendo la scaletta delle criticità segnalate, da me sottoposte ai giudici del lavoro perché verificassero la loro sussistenza, rilevo:

- 1) Con riferimento alle cause assoggettate al c.d. rito lavoro ordinario (crediti di lavoro o licenziamenti assoggettati a tutela obbligatoria):

A) Non è vero che le prime udienze vengono fissate a distanza di due anni dal deposito del ricorso: la dott.ssa Urso le fissa entro un anno; il dott.Favale tendenzialmente entro maggio-giugno 2019; il dott.Gurrieri le

fissa a circa un anno; il dott.Pittera, per talune sporadiche cause non in tema di licenziamento, ha fissato la prima udienza a due anni, ma le ha peraltro anticipate in presenza di istanze motivate e adeguatamente documentate. Ciò è stato determinato dal fatto che solo il dott.Pittera e il dott.Favale dall'inizio dell'anno in corso, a seguito del trasferimento delle dott.sse Guglielmino e Carlà, hanno dovuto trattare tutte le cause, pendenti e sopravvenienti, sottratte alla cognizione dei GOT (Fornero, procedimenti cautelari) e dal 30.6.2017 sono divenuti assegnatari esclusivi di tutte le cause del settore, sottratte indiscriminatamente alla cognizione dei GOT, con un enorme aumento delle sopravvenienze *pro capite*.

B) Non è vero che tra un'udienza e la successiva i rinvii vengono disposti a un anno: non lo fa la dott.ssa Urso; non lo fa il dott.Favale, che rinvia di 4-5 mesi; non lo fa il dott.Gurrieri. Eccezionalmente, il dott. Pittera ha rinviato a oltre un anno la prosecuzione dell'istruttoria che non si poteva concludere nel corso dell'udienza, già iniziata; ciò è dipeso dall'aver già completato in agenda gli spazi e gli orari disponibili riservati – entro l'anno – alle attività istruttorie e per non sovraccaricare le udienze, evitandone la durata sino a tarda ora.

C) Rinvii d'ufficio delle udienze istruttorie non li fa la dott.ssa Urso, che ha sempre assunto le prove anche quando il GOT aveva fissato lo stesso orario per sentire plurimi testimoni di cause diverse; non li fa il dott.Favale; il dott.Gurrieri, per taluni procedimenti, ha disposto un diverso calendario perché erano state concentrate nella medesima udienza decine e decine di assunzioni testimoniali impossibili a espletarsi nella stessa giornata, onde evitare sgraditi rinvii a fine udienza; non li fa il dott.Pittera.

D) Rinvii a due anni dell'udienza di discussione dopo la chiusura dell'attività istruttoria. Ciò avviene, in taluni casi, perché è costantemente superato il carico esigibile previsto nei programmi di gestione per ciascun giudice e comunque quello, sempre superiore, di fatto esitato, nonché per rispettare il programma di gestione, che impone la definizione prioritaria delle cause di iscrizione più risalente nel tempo, per le quali sono fissate ravvicinate udienze per la decisione.

E) Accade che alcune cause già fissate per la decisione siano rinviate d'ufficio per il medesimo incumbente, ma giammai a quattro anni, giacché il necessario riequilibrio dei ruoli disposto a far tempo dal novembre del corrente anno a seguito della copertura dei posti vacanti necessita di una ricalendarizzazione delle cause pronte per essere decise,

concentrate a volte in numero di 15-20 nella stessa udienza. D'altronde, ove possibile, vengono già disposte anticipazioni d'ufficio al 2018 dei fascicoli iscritti negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 le cui udienze erano state fissate nel 2019 (dott.Favale).

2) Con riferimento alle cause assoggettate al c.d. rito Fornero:

A) Non è vero che le prime udienze vengono fissate a oltre sei mesi dal deposito del ricorso: il dott.Favale la fissa entro tre mesi; la dott.ssa Urso ha fissato sia le prime udienze sia le cause ereditate dal dott.Favale entro il mese di maggio 2018; il dott.Gurrieri fissa entro tre mesi le prime udienze ed entro quattro mesi quelle provenienti da altro ruolo; il dott.Pittera ha fissato oltre sei mesi non i ricorsi Fornero, ma gli eventuali giudizi di opposizione all'ordinanza Fornero, laddove sia stato già emesso un provvedimento che, sia pure sommariamente, abbia fornito adeguata risposta alle esigenze di celerità e snellezza del rito, compatibilmente con la complessità delle questioni trattate.

B) Nessun giudice fissa per la decisione dei ricorsi Fornero udienze a oltre un anno.

3) Con riferimento all'udienza per il conferimento dell'incarico al CTU negli A.T.P., non è vero che essa sia fissata a oltre un anno dal deposito del ricorso, né che i decreti di omologa siano depositati "*a distanza di mesi*": la dott.ssa Urso ha fissato l'ultima udienza entro il mese di maggio 2018 e deposita i decreti entro 15 giorni; il dott.Favale le fissa entro tre/quattro mesi e deposita i decreti entro sette giorni; il dott.Gurrieri ha fissato gli ultimi ricorsi entro il mese di maggio 2018 e ha pressochè emesso tutti i decreti di omologa; il dott.Pittera le fissa a un anno esatto, deposita i decreti di omologa in un mese o poco più e, quando viene sottoposta all'attenzione del magistrato una situazione di urgenza collegata al riconoscimento del requisito sanitario, il decreto di omologa viene immediatamente emesso.

Vale peraltro la pena segnalare che, a differenza di quanto accadeva negli anni precedenti in cui, nei procedimenti per ATP, venivano fissate due udienze – la prima per la verifica della tempestività del ricorso, sussistenza dell'interesse ad agire, esame delle questioni preliminari etc., ed una successiva udienza per la nomina e giuramento del CTU – l'ufficio giudiziario ha adottato la prassi di concentrare, in un'unica udienza, la verifica dei presupposti del ricorso ed il giuramento del CTU, procedendo ad un esame sommario delle questioni ed alla nomina del consulente tecnico d'ufficio nello stesso decreto di fissazione udienza, con ciò contenendo notevolmente, rispetto al passato, la durata dei procedimenti di omologa per ATP.

Mi sembra che la situazione, salvo alcune discrasie dovute al riallineamento dei ruoli, non presenti disfunzioni tali da richiedere interventi organizzatori diversi da quelli già compiuti.

Mi piacerebbe che si riflettesse sul fatto che, nonostante il percorso accidentato e irto di ostacoli, da ultimo inopinatamente collocati anche dal legislatore, nell'esercizio della giurisdizione civile la magistratura togata e onoraria del settore non abbia mai fatto mancare – ora più che mai, visto l'abbandono di pregresse prassi disfunzionali quali rinvii a catena *sine die* della cause pronte per la decisione che, per la verità, non avevano suscitato le doglianze che avrebbero invece meritato – il suo costante impegno; e continuerà a farlo, nel comune interesse di tutti gli operatori del diritto.

Con ossequi

Siracusa, 21 dicembre 2017

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

(Dott. Antonio Ali)

